



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) presso la struttura di via Udine in Gradisca d'Isonzo (GO), con capienza sino a 150 posti. CIG 90248738CB. Provvedimento di esclusione cooperativa sociale Badia Grande.

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 0051383 del 9 dicembre 2021, rettificata con la determina n. 5781 dell'11 febbraio 2022, avente ad oggetto il procedimento per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), sito in via Udine in Gradisca d'Isonzo (GO), è stato determinato:

- di indire una gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento della gestione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d'Isonzo (GO), con capienza sino a 150 posti, per la durata di 12 mesi rinnovabile di altri 12 mesi;
- di realizzare la procedura di gara in modalità "ASP" conforme alle prescrizioni del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- di affidare l'appalto selezionando la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 95, comma 3 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50;
- di approvare il bando di gara, il capitolato, il disciplinare di gara, i modelli di partecipazione e gli altri atti allegati;
- di porre a base d'asta l'importo complessivo presunto di euro 8.642.995,50, IVA esclusa;
- di pubblicare gli atti di gara con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e resi consultabili, sul sito internet della Prefettura di Gorizia;

RILEVATO che:

- si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) secondo le modalità e i tempi previsti dagli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 come di seguito indicato: - sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e "la Stampa"; - sui quotidiani locali "Il Piccolo" ed "il Messaggero Veneto";
- che il bando di gara e tutta la documentazione di gara sono stati altresì pubblicati sul sito della Prefettura di Gorizia, alla pagina [http://www.prefettura.it/gorizia/contenuti/Procedura di gara gestione cpr di gradisca d isonzo anno 2022-13260541.htm](http://www.prefettura.it/gorizia/contenuti/Procedura_di_gara_gestione_cpr_di_gradisca_d_isonzo_anno_2022-13260541.htm);
- che si è dato avvio alla gara sulla piattaforma Consip (Numero Gara: 2963378) fissando come termine per il deposito della documentazione (amministrativa, tecnica ed economica) il giorno 31.03.2022 alle ore 12.00;

VISTA la predetta determina a contrarre n. 0051383 del 9 dicembre 2021 con la quale è stata nominata quale RUP il Viceprefetto Vicario, dott.ssa Valeria Gaspari;

VISTO il decreto dell'01.04.2022, modificato con provvedimento n. 17468 in data 11.04.2023 di nomina ai sensi del paragrafo 19 del disciplinare di gara del Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa;

PRESO ATTO che la Cooperativa Sociale Badia Grande, con sede in Trapani, via Girolamo Fardella s.n.c. 91100, ha partecipato alla suddetta gara mediante domanda di partecipazione datata 31.03.2022;



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

RILEVATO che il dott. Antonio Manca, in qualità di legale rappresentante della predetta cooperativa, ha dichiarato, nella richiesta di partecipazione alla gara in oggetto, *“la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”*, dichiarando altresì che l’operatore economico:

- *“non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5, lett. c) del decreto legislativo 50/2016”* (DGUE);
- *“non si è reso “gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione”* (DGUE);
- *“di non aver occultato tali informazioni”* (DGUE);
- non *“ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia ommesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”* (Dichiarazioni Integrative);

PRESO ATTO che il dott. Manca:

- il 20.01.2022 è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura di Trapani per i reati di *“frode nelle pubbliche forniture”* (art. 356 c.p.), *“falsità ideologica del privato in atti pubblici”* (art. 483 c.p.) e *“truffa ai danni dello Stato”* (art. 640 bis);
- il 14.04.2023 è stato rinviato a giudizio su richiesta della Procura di Bari in concorso ex art. 110 c.p. per il reato di *“frode nelle pubbliche forniture”* art. 356 c.p. (procedimento penale n. 9924/19 R.G.N.R.);

CONSIDERATO che:

- la Prefettura di Trapani, su parere della locale Avvocatura distrettuale, con provvedimento n. 57941 dell’01.08.2022, ha adottato l’esclusione della Cooperativa Sociale Badia Grande ai sensi dell’art. 80, comma 5, *lett. c) e c bis)* del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 dalla gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di gestione e funzionamento del C.P.R. di Milo (TP);
- la Prefettura di Ragusa, su parere della locale Avvocatura distrettuale, con il provvedimento n. 6 del 29.09.2022 ha disposto l’esclusione della predetta società dalla gara per l’affidamento dei servizi di gestione dell’Hotspot di Pozzallo e dell’immobile adibito ad ampliamento dello stesso ai sensi dell’art. 80, comma 5, *lett. c) e c bis)* del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50;
- la Prefettura di Bari, su parere della locale Avvocatura distrettuale, con provvedimento n. 0160486 del 25.11.2022, ha escluso la predetta società dalla procedura di gara europea per l’affidamento della gestione del Centro di Permanenza per Rimpatri (C.P.R.) di Bari Palese ai sensi dell’art. 80, comma 5, *lett. c)* del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50;

VISTO che secondo le Linee Guida n. 6 dell’ANAC, aggiornate al D.L. n. 77 del 31/5/2021 convertito con legge 29/7/2021 n. 108, recanti: *“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici”*, possono rilevare *“quali cause di esclusione (...) gli illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. (...) In particolare, può rilevare l’adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione, salvo che sia configurata altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalle*



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo: (...) i reati di falso. (...) Può rilevare, altresì, l'adozione di provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per taluno dei reati di cui agli articoli (...) 356 del codice penale, fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di esclusione automatica ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera b) del codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO che nel caso in esame ricorrono le fattispecie di reato (reati di falso e di frode nelle pubbliche forniture) richiamate nelle predette Linee Guida dell'ANAC, in quanto il dott. Manca, quale rappresentante legale della cooperativa sociale all'epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, era destinatario del richiamato decreto di rinvio a giudizio del Tribunale di Trapani del 20.01.2022 per i reati di “*falsità ideologica del privato in atti pubblici*” (art. 483 c.p.) e “*frode nelle pubbliche forniture*” (art. 356 c.p.);

CONSIDERATO altresì, che lo stesso, il 14.04.2023, nel corso della gara di cui trattasi, in concorso con la Direttrice del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Bari-Palese, del rappresentante legale dell'Associazione Paceco Soccorso, affidataria da parte della società cooperativa Badia Grande del servizio di assistenza medica e sanitaria presso il predetto Centro e del medico responsabile del presidio sanitario del Centro, è stato rinviato a giudizio dal GIP presso il Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 356 c.p. “*frode nelle pubbliche forniture*” per aver commesso frode nell'esecuzione del contratto di affidamento dei servizi e forniture relativi al funzionamento del C.P.R. di Bari-Palese, segnatamente nell'adempimento degli obblighi contrattuali inerenti la fornitura del servizio di assistenza sanitaria, in presenza e in reperibilità, agli ospiti del C.P.R (procedimento penale n. 9924/19 R.G.N.R.);

TENUTO CONTO che le condotte ascritte al suddetto rappresentante legale ed amministratore all'epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi attengono a reati contro la Pubblica Amministrazione compiuti nell'esecuzione di precedenti contratti con altre Prefetture, sempre nell'ambito della gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) e dell'Hotspot di Pozzallo (RG), fatto particolarmente significativo ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico e dell'eventuale adozione del provvedimento di esclusione;

CONSIDERATO con riferimento a quanto **dichiarato dal rappresentante legale della cooperativa** nella richiesta di partecipazione alla gara, nonché nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative, che tali dichiarazioni sono state rese nonostante l'operatore economico fosse ben consapevole delle pendenze giudiziarie a suo carico. Invero, l'avviso di conclusione delle indagini del procedimento instaurato presso il Tribunale di Trapani è stato notificato al dott. Manca in data 31.07.2021 e il decreto di rinvio a giudizio dello stesso Tribunale risale al 20.01.2022, mentre la domanda di partecipazione alla gara è stata presentata successivamente, il 31.03.2022;

VISTO che le richiamate Linee Guida n. 6 dell'ANAC prevedono che “*la stazione appaltante valuta, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente. Possono rilevare, a titolo esemplificativo: quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine: alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione e all'adozione di*



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

provvedimenti di esclusione”, fattispecie che ricorrono nel caso in esame;

RILEVATO che tali dichiarazioni integrano gli estremi dell'omissione informativa che, anche alla luce del più rigoroso orientamento adottato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, legittima la stazione appaltante ad escludere l'autore e, in ogni caso, conferisce all'Amministrazione la potestà di vagliare anche alla luce della dichiarazione reticente l'"affidabilità" dell'operatore economico. Infatti, tanto *“il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”* quanto *“l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione» sono considerati dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» in grado di incidere sull'«integrità o affidabilità» dell'operatore economico”*. (Cons. Stato, Ad. Plen. 28.08.2020 n. 16);

CONSIDERATO che tale omissione avrebbe potuto influenzare la decisione sulla gara in corso, inducendo in errore questa stazione appaltante e alterando nel contempo, a causa di un erroneo convincimento, anche la *par condicio* tra i concorrenti;

TENUTO CONTO che l'omissione nel caso di specie è particolarmente rilevante riguardando procedimenti penali che hanno ad oggetto reati (tra cui art. 356 c.p. *“frode nelle pubbliche forniture”*) che in caso di condanna definitiva determinerebbero l'automatica esclusione dell'impresa dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e che sono stati compiuti nell'esecuzione di precedenti contratti con altre Prefetture;

TENUTO CONTO che, successivamente alla presentazione della domanda, la predetta società solo il 5.12.2022, con nota trasmessa via pec, ha informato questa stazione appaltante del rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Trapani e della richiesta di rinvio a giudizio proposto dalla Procura di Bari nei confronti di Antonio Manca, rappresentante legale al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'adozione delle conseguenti misure di *self cleaning* adottata;

RITENUTA tale comunicazione tardiva, in quanto inviata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di esclusione della Prefettura di Trapani dell'1.08.2022, della Prefettura di Ragusa del 29.09.2022 e della Prefettura di Bari del 25.11.2022;

PRESO ATTO che in data 3.08.2022, successivamente al decreto di rinvio a giudizio del 20.01.2022 e all'adozione del richiamato provvedimento di esclusione adottato dalla Prefettura di Trapani dell'1.08.2022, in sostituzione del dott. Manca è stato nominato Presidente e legale rappresentante della società il sig. Michele Bica;

CONSIDERATO che la mera sostituzione del rappresentante legale, peraltro successiva al provvedimento di esclusione adottato dalla Prefettura di Trapani, non è sufficiente ad integrare la fattispecie del **self cleaning** che consente all'operatore economico di dimostrare la sua persistente e concreta affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, superando l'attitudine preclusiva dell'accertata sussistenza di una o più cause di esclusione;

CONSIDERATO che il nuovo Presidente e rappresentante legale, sig. Bica, era già Vice Presidente del Cda e legale rappresentante della predetta società. Peraltro, nella stessa data del 3.08.2022, è stata nominata quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione *Evangelina Adriana Tejadas*, già consigliere, nonché coniuge convivente del dott. Manca;



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

RITENUTO pertanto che non può darsi rilievo alla mera sostituzione del rappresentante legale, mancando la garanzia di una reale autonomia ed effettiva discontinuità rispetto alla precedente gestione, in quanto l'adozione di misure di *self cleaning* non consente automaticamente di eliminare la rilevanza escludente degli illeciti professionali commessi dal concorrente, perché l'idoneità sanante di tali misure deve essere a sua volta oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, mediante un provvedimento espresso (cfr. TAR Lazio n. 8288/2018);

CONSIDERATO che il momento *ne ultra quem* per l'adozione delle misure di *self cleaning* e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte. Esse valgono, perciò, per le gare bandite successivamente alla loro adozione; ove invece fosse diversamente ammessa una sua allegazione successiva, si paleserebbe una violazione della *par condicio* dei concorrenti (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, sez. V, n. 2260 del 2020; TAR Lazio, sez. II, n. 13166 del 2020; TAR Puglia n. 00825 del 2021);

RITENUTE pertanto insufficienti e tardive le misure di *self cleaning* adottate dalla ditta interessata, anche alla luce del TAR Sicilia Palermo Sez III RGN 3002/2022 - RG RIC n. 1536/2022, che ha respinto il ricorso presentato dalla predetta società cooperativa avverso il richiamato provvedimento di esclusione, adottato dalla Prefettura di Trapani ai sensi dell'art. 80, comma 5, *lett. c)* e *c bis)* del decreto legislativo n. 50/2016, evidenziando che *“Non può altresì assumersi rilievo il dato, sottolineato dalla parte ricorrente, che successivamente (per altro) all'emanazione del provvedimento di esclusione dalla gara la stessa impresa abbia operato il così detto self cleaning escludendo dalla compagine sociale il legale rappresentante già rinviato a giudizio. Come dedotto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, detta misura esplica effetto solo “pro futuro”, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse, non essendo ipotizzabile un loro effetto retroattivo”*;

VISTO che, a norma dell'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, *“le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualsiasi momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi commi 1, 2, 3, 4 e 5”*. In tal senso il TAR Puglia Sez. II con sentenza n. 00179/2023 reg. prov. coll. n. 00011/2023 reg. ric. pubblicata il 27/01/2023 ha rigettato il ricorso presentato dalla predetta società avverso il richiamato provvedimento di esclusione della Prefettura di Bari evidenziando che *“E, invero, va rammentato che, nelle procedure di gara, sussiste l'obbligo di mantenere i requisiti di partecipazione non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma per tutta la durata del procedimento di evidenza pubblica e fino alla sua conclusione (ex multis: Cons. St., VI, 25 settembre 2017, n. 4470). Per cui costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui, i partecipanti alle gare di appalto sono gravati dall'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, nel corso della gara, tutte le vicende, anche sopravvenute, attinenti lo svolgimento dell'attività professionale e d'impresa, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l'incidenza di siffatti precedenti sull'affidabilità morale e professionale degli operatori economici concorrenti (ex multis: Cons. St., sez. III, 26 ottobre 2020 n. 6530; Cons. St., sez. III, 16 dicembre 2020 n. 8514; Cons. St., sez. III, 13 giugno 2018 n. 3628)”*;

PRESO ATTO che questa Prefettura con note n. 0048163 dell'11/10/2022, n. 0052888 del 2/11/2022 e n. 0060225 del 20/12/2022 ha interessato l'Avvocatura distrettuale di Trieste;

ACQUISITO il parere rilasciato dall'Avvocatura distrettuale di Trieste con nota dell'8.03.2023 che ha evidenziato che: *“Esattamente codesta Prefettura ritiene di dover valutare l'intervenuta adozione di*



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell'esercizio della professione, anche se non si configurano come causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalle procedure di affidamento ai sensi del medesimo articolo 80 del codice dei contratti pubblici. In tal senso appare militare anche l'insegnamento del Consiglio di Stato (sez. V - 08/09/2022, n. 7823) che in tema di gravi illeciti professionali ritiene che spetti alla stazione appaltante fissare il limite consentito, non superabile per ritenere possibile l'affidamento nel pregresso o futuro contraente (...). Ad analoghe conclusioni, fondate anche sulla giurisprudenza del Tar Palermo dianzi richiamata, può giungersi in relazione all'ulteriore circostanza determinata dalla dichiarazione, resa nella richiesta di partecipazione alla gara, in cui il dott. Antonio Manca, in qualità di legale rappresentante della cooperativa, ha affermato "la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice". Altrettanto correttamente pare potersi giungere all'esclusione di una esimente di buona fede in favore dell'operatore economico che deve ritenersi assolutamente consapevole delle pendenze giudiziarie a suo carico (...). Infatti, pur palesandosi diverso l'obbligo di dichiarare sentenze penali di condanna rientranti tra quelle previste dall'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 rispetto a quelle rilevanti ai sensi del successivo comma 5, lett. c) (posto che, nel primo caso l'esclusione è atto vincolato in quanto discendente direttamente dalla legge, laddove nella seconda ipotesi la valutazione è rimessa alla stazione appaltante) resta, in ogni caso, fermo che, nella prospettiva della norma, l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (in termini Consiglio di Stato sez. V - 24.01.2019, n. 591). In generale infatti ben può sostenersi che sussiste in capo alla Stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di «integrità o affidabilità» dei partecipanti alla gara e pertanto questi, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all'Amministrazione: i partecipanti ad una pubblica gara sono perciò tenuti a dichiarare qualunque circostanza possa avere incidenza sul processo valutativo operato dalla Stazione appaltante nella fase di verifica del possesso dei requisiti di «integrità o affidabilità» dei concorrenti»;

DATO ATTO, altresì, che, con nota prot. 19750 del 14.04.2023 inviata via pec il 20.04.2023, è stato comunicato alla predetta società l'avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c) e c) bis del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e del paragrafo 6 "Requisiti generali" del Disciplinare di Gara;

VISTA la nota di risposta del 29.04.2023, acquisita al protocollo di questa Prefettura al n. 20940 del 02.05.2023, mediante la quale la suddetta società ha fatto pervenire le proprie osservazioni entro il termine assegnato;

RITENUTO che le predette osservazioni non recano elementi tali da incidere sulla determinazione di questa stazione appaltante;

RITENUTO per quanto sopra che le condotte ascritte al dott. Antonio Manca nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Trapani che hanno portato al rinvio a giudizio per i reati di "frode nelle pubbliche forniture" (art. 356 c.p.), "falsità ideologica del privato in atti pubblici" (art. 483 c.p.) e "truffa ai danni dello Stato" (art. 640 bis) e nel procedimento penale n. 9924/19 R.G.N.R. presso il Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 356 c.p. "frode nelle pubbliche forniture" e dell'art. 110 c.p., configurano un grave illecito professionale ex art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50, tale da rendere



Prefettura di Gorizia
Ufficio Territoriale del Governo

dubbia l'integrità e l'affidabilità della predetta società e, pertanto legittimano l'esclusione dalla gara in oggetto;

RITENUTO parimenti che le dichiarazioni rese dal dott. Antonio Manca nella richiesta di partecipazione alla gara, nonché nel DGUE e nelle dichiarazioni integrative, integrano gli estremi dell'omissione informativa ex art. 80 comma 5 *lett. c) bis* del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50, avendo fornito informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione e pertanto costituiscono anch'esse causa l'esclusione dalla presente gara;

VISTI i verbali del Seggio di Gara e da ultimo il verbale n. 15 del 17.05.2023 nel quale il Seggio di Gara propone l'esclusione della Società Cooperativa Sociale Badia Grande;

VISTO il D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 29, 76, 80 comma 5 *lett. c)* e *c bis)* e 213;

VISTO il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 02.10.2019, modificato con decisione del Consiglio n.721 del 29.07.2020;

DISPONE

l'esclusione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 *lett. c)* e *c bis)* del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50, dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza e assistenza presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio sito in via Udine a Gradisca d'Isonzo (GO), indetta da questa Prefettura, (CIG 90248738CB) della Società Cooperativa Sociale Badia Grande, via Girolamo Fardella s.n.c. 91100, Trapani.

Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura di Gorizia, del presente provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 29 comma 1, del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50.

Di dare avviso al concorrente del presente provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente ai sensi dell'art. 76, comma 5, *lett. b)*, del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50.

Il presente provvedimento di esclusione sarà altresì oggetto di apposita segnalazione all' ANAC ai sensi degli artt. 80 e 213 del D.lgs. n. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di gara, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il RUP
(Valeria Gaspari)

Il PREFETTO
(Raffaele Ricciardi)